

Cassazione civile sez. trib., 08/08/2025, n. 22890

RILEVATO CHE:

Cr.Ma.era attinta da avviso accertamento n.(Omissis) emesso dalla DP di Catanzaro ai sensi dell'art. 38 commi 4, 5 e 6 D.P.R. n. 600 del 1973 per l'anno di imposta 2007.

La Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, adita dalla contribuente, con sentenza n. 321/02/2013. pronunciata il 18.03.2013 e depositata il 16.09.2013. accoglieva il ricorso.

L'Ufficio proponeva appello.

Con sentenza n. 3487/03/16, pronunciata il 14/11/2016 e depositata il 07/12/2016, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria dichiarava inammissibile l'appello per omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione dell'appello, eseguita per posta raccomandata.

L'Ufficio instava per la revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., essendo la CTR caduta in errore per aver riscontrato l'omesso deposito quando invece la distinta di spedizione risultava regolarmente depositata in atti, come da attestazione della Segreteria.

Ad esito dell'udienza di trattazione del 13 novembre 2017, il Collegio rendeva un provvedimento, intitolato a ordinanza collegiale definitiva (art. coll. definitiva), avente n. 752/03/2017, che figura esteso in calce al processo verbale dell'udienza, dal seguente tenore:

Il Presidente(,) vista l'istanza proposta dalla A.E.-Direzione Provinciale di Catanzaro, considerato che a norma degli artt. 395 e 396 c.p.c.(,) nell'ipotesi in cui dal testo della sentenza non è dato scorgere il vizio revocatorio(,) si ha come conseguenza che, ove esso vizio divenga noto dopo la formazione del giudicato, la revocazione sarà l'unico mezzo esperibile; viceversa, se il vizio è conosciuto in pendenza dei termini dell'appello sarà, quest'ultimo il mezzo da utilizzare. Da tanto consegue che, nel caso di specie, l'istanza di revocazione è stata proposta quando ancora i termini di impugnazione della sentenza non erano spirati, di tal che la stessa deve essere dichiarata inammissibile (segue la firma del Presidente).

Avverso detto provvedimento l'Ufficio proponeva reclamo ex art. 28 D.Lgs. n. 546 del 1992.

Con decreto presidenziale n. 882/2017, depositato il 20 dicembre 2017, il reclamo era rigettato con la seguente motivazione:

Si rigetta, riportandosi in toto alle motivazioni di cui all'ordinanza n. 752/03/2017, che (abbiasi) qui per ripetuta e trascritta.

Propone ricorso per cassazione l'AGENZIA DELLE ENTRATE con un motivo; la contribuente resta intimata.

CONSIDERATO CHE:

Con l'unico motivo di ricorso si denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'art 28 d lgs 546/92 nonch  gli artt. 395 e 396 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.". Il ricorso in revocazione proposto dalla DP di Catanzaro   stato dichiarato inammissibile con il provvedimento n. 752/03/2017 che, seppur impropriamente qualificato come "ordinanza collegiale definitiva", in realt    stato adottato dal solo Presidente. Trattandosi di provvedimento presidenziale, la DP di Catanzaro ha proposto reclamo ex art. 28 del D.Lgs. n. 546/1992. Il reclamo proposto dall'ufficio   stato deciso con un decreto presidenziale in luogo della sentenza e pertanto si ritiene che lo stesso sia suscettibile di ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento avente natura decisoria suscettibile di definire la controversia e avverso il quale non sono esperibili ulteriori mezzi di impugnazione. Nel merito, (  i) giudici hanno applicato un principio valido esclusivamente per le sentenze di primo grado, rispetto alle quali i motivi di revocazione si convertono in motivi di appello e devono essere proposti mediante quest'ultimo mezzo di gravame ed entro i termini ordinari di impugnazione. Diverso   il caso delle sentenze di secondo grado, in quanto i motivi di revocazione non possono convertirsi in motivi di ricorso per cassazione, trattandosi di profili di fatto non rientranti tra i motivi proponibili alla Suprema Corte.

Il motivo   fondato e merita accoglimento.

Essendo l'udienza di trattazione del 13 novembre 2017 esitata in un provvedimento, avente n. 752/03/2017, solo formalmente intitolato "ordinanza collegiale definitiva", ma in realt  redatto e sottoscritto dal solo Presidente peraltro non relatore, con evocazione dunque delle prerogative sue proprie, ed essendo stato detto provvedimento reclamato, il successivo provvedimento, parimenti presidenziale, n. 882/2017, che, implicitamente ritenuta la natura presidenziale del suddetto provvedimento n. 752/03/2017, ha rigettato il reclamo, con conferma della declaratoria d'inammissibilit  del ricorso in revocazione agenziale, assume valenza decisoria ed attitudine a definire il giudizio con conseguente impugnabilit  per cassazione.

Ritenuta per l'effetto l'ammissibilit  del ricorso per cassazione che ne occupa,   a rilevarsi l'errore in diritto in cui cadono entrambi i superiori provvedimenti (il primo richiamato "per relationem" dal secondo). Ed invero, dedotta l'esistenza di un errore di fatto rilevante ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., l'azione esperibile   il ricorso in revocazione, ancorch  pendano i termini per la proposizione del ricorso per cassazione (una recente applicazione del principio   sottesa, ad es., a Cass. n. 8184 del 2025, a termini della quale, in

tema di processo tributario dâ??appello, la verifica della produzione in giudizio della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria forma oggetto di un accertamento di fatto e non di unâ??interpretazione degli atti processuali; ne consegue che la parte, la quale lamenti che il giudice dâ??appello abbia rigettato il gravame sullâ??erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha lâ??onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazioneâ?•). Sotto altro profilo, â??nel processo tributario, lâ??impugnazione per revocazione per i motivi previsti dai nn. 4 e 5 dellâ??art. 395 c.p.c. â?? anche nel regime anteriore allâ??entrata in vigore dellâ??art. 9, comma 1, lett. cc), del D.Lgs. n. 156 del 2015, che ha modificato lâ??art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 â?? Ã? ammissibile nei confronti delle sentenze dâ??appello avverso le quali sia stato giÃ? proposto ricorso per cassazione o sia pendente il termine per proporlo, poichÃ© nel giudizio di cassazione non sono ammessi nuovi accertamenti di fatto, nÃ© rivalutazioni del giudizio sul fatto compiuto dal giudice dâ??appelloâ?• (Cass. n. 14893 del 2022).

In ragione di quanto precede, il decreto presidenziale n. 882/2017, quivi impugnato, deve essere cassato con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado territorialmente competente, per nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle del grado.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa lâ??impugnato decreto presidenziale n. 882/2017, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

CosÃ¬ deciso a Roma, lÃ¬ 13 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2025

Campi meta

Massima : *Nel processo tributario, Ã" ammissibile il ricorso in revocazione per errore di fatto percepito dal giudice (art. 395, n. 4, c.p.c.) proposto avverso una sentenza di secondo grado, anche qualora pendano i termini per la proposizione del ricorso per cassazione, atteso che quest'ultimo giudizio non consente nuovi accertamenti di fatto nÃ© rivalutazioni del giudizio sul fatto compiuto dal giudice d'appello. Erra, pertanto, il giudice di merito nel dichiarare inammissibile l'istanza di revocazione sul presupposto che il vizio si converta in motivo di ricorso per cassazione, principio valido esclusivamente per le sentenze di primo grado.*

Supporto Alla Lettura :

PROCESSO TRIBUTARIO

Il Processo Tributario Ã" un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e lâ?amministrazione finanziaria, Ã" disciplinato nel d.lgs. 546/1992 e non Ã" incluso in nessuna delle giurisdizioni indicate dalla Costituzione, rappresenta quindi unâ?eccezione giustificata dal grande tecnicismo della materia. Il 03 gennaio 2024 Ã" stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 220/2023 recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, le quali vanno a modificare il d.lgs. 546/1992, e sono da collocare in attuazione della L. 111/2023, con la quale Ã" stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale.